

Il Fondo di Prevenzione dell'Usura

Vademecum Normativo

a cura di:

Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Direzione V - Segreteria Antiusura

Come prevenire l'usura

Nell'ambito dell'azione di prevenzione del fenomeno dell'usura, la legge 7 marzo 1996, n. 108 istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di prevenzione dell'usura (art.15), per l'erogazione di contributi a organismi associativi e mutualistici per rafforzare le garanzie a fronte del finanziamento che banche e intermediari finanziari concedono a soggetti e imprese in difficoltà economiche e a rischio usura, cosiddette *imprese a elevato rischio finanziario*.

Il Fondo di prevenzione usura ha la finalità di evitare che la situazione di temporanea di difficoltà del soggetto ne impedisca l'accesso al credito, spingendolo verso forme di usura.

In caso di insolvenza del soggetto, la banca si rivale direttamente sul Fondo antiusura gestito dall'ente beneficiario.

I destinatari dei contributi del Fondo di prevenzione

I contributi del Fondo di prevenzione usura sono così ripartiti:

- 60% ai Confidi;
- 40% alle Associazioni e Fondazioni

I Confidi sono enti costituiti in forma di strutture consortili o cooperative, espressione di imprese appartenenti allo stesso settore produttivo o alla stessa area geografica, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali.

I beneficiari dei contributi

Il Fondo di prevenzione è utilizzato al 60% per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali antiusura costituiti dai confidi.

Questi enti svolgono un'attività di tipo mutualistico finalizzata alla prestazione di garanzie per agevolare le imprese associate ad accedere ai finanziamenti presso le banche.

Tali contributi sono impiegati dai confidi per garantire fino all'80% le banche che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie *imprese a elevato rischio finanziario*, intendendosi per tali le imprese cui presentino una provabilità di default almeno pari al 3,6 per cento.

Normativa di riferimento

- Legge 7 marzo 1996 n. 108
- DPR n. 315 dell'11 giugno 1997
- D.M. del 6 agosto 1996 - Confidi
- D.M. del 6 agosto 1996 - Associazioni e Fondazioni
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207